

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 22 GIUGNO 1881

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MAGLIANI, ministro delle finanze.** Stia certo l'onorevole Morini che si terrà conto delle sue raccomandazioni. La tariffa dei canali patrimoniali, e così quella pel canale *Cavour*, sarà regolata in modo da corrispondere ai bisogni reclamati dall'industria e dall'agricoltura.

Mi permetta l'onorevole Morini che io non aggiunga altre parole.

**MORINI.** La ringrazio.

**SRAZZI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**SRAZZI, relatore.** Il nostro onorevole presidente ci ha letto l'articolo, ma non ha tenuto conto di una variazione proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** L'articolo resta così concepito:

« Per le acque da derivarsi da canali artificiali di patrimonio dello Stato... »

**SRAZZI, relatore.** Così sta bene.

**PRESIDENTE...** « si applicheranno speciali tariffe da approvarsi per decreto reale, rimanendo infrattanto in vigore le tariffe attuali. »

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io proporrei che invece di dire « patrimonio dello Stato, » si dicesse « proprietà patrimoniale dello Stato. »

**SRAZZI, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 17 sarebbe così concepito.

« Per le acque da derivarsi da canali artificiali di proprietà patrimoniale dello Stato si applicheranno speciali tariffe da approvarsi per decreto reale, rimanendo infrattanto in vigore le tariffe attuali. »

Chi approva l'articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 18. È in facoltà del concessionario d'acqua per irrigazione di valersene anche ad uso di forza motrice, previa dichiarazione da farsene alla prefettura; ma il concessionario d'acqua per forza motrice non può impiegarla per l'irrigazione, senza una speciale concessione, nella quale il nuovo canone per l'irrigazione sarà la metà di quello stabilito nell'articolo 14. »

**CURIONI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**CURIONI.** Domando perdono alla Camera se chiedo ancora una volta di parlare. Sarò brevissimo.

L'articolo 18 proposto dal Ministero e dalla Commissione considera il caso in cui si tratta di di acque che devono servire...

*Una voce dal banco della Commissione.* Possono.

**CURIONI...** promiscuamente per irrigazione e per forza motrice. Or bene, per la dizione di questo articolo parmi che in alcuni casi pratici possa nascere questa anomalia: che l'acqua la quale serve contemporaneamente per irrigazione e per forza motrice si paghi meno di una eguale quantità d'acqua che serve solo per irrigazione. Per dimostrare come questo possa avvenire io ragionerò sopra l'unità di modulo d'acqua colla caduta o salto di un metro.

Il modulo d'acqua per irrigazione, secondo l'articolo 14 già approvato, si dovrebbe pagare 50 lire. Il modulo d'acqua col salto di un metro quando si voglia utilizzare per forza motrice e per irrigazione, costerebbe, giusta il secondo paragrafo dell'articolo 18, lire 25, più il prezzo della forza motrice corrispondente.

E siccome un modulo d'acqua vale 100 litri per ogni minuto secondo, e 100 litri moltiplicati per un metro fanno 100 chilogrammetri, ossia un cavallo e un terzo, ne verrebbe che, a mente del citato articolo 14, il prezzo della forza motrice sarebbe di lire 4.

Dunque un modulo d'acqua, contemporaneamente per forza motrice ed irrigazione, si pagherebbe 29 lire, mentre un modulo d'acqua per sola irrigazione costerebbe 50 lire; così, se fossero 10 moduli per irrigazione e forza motrice col salto di 1 metro, si pagherebbero 290 lire, mentre per sola irrigazione si pagherebbero 500 lire.

Ora, quanto ho detto, succede per tutti i salti che sono inferiori a metri 6 25 in una ragione inversa all'aumento del salto. E quando abbiamo una caduta di metri 6 25, il prezzo di un modulo d'acqua per forza motrice e per irrigazione è precisamente eguale al prezzo di un modulo d'acqua per sola irrigazione. Mentre per salti superiori a metri 6 25 il primo prezzo eccede le lire 50, ossia quello stabilito per l'acqua d'irrigazione.

Orbene, io comprendo come nel combinare quest'articolo possono venir presentate delle difficoltà serie; ma ad ogni modo bisognerebbe trovare un mezzo per togliere la citata anomalia.

Mi si potrebbe fare osservare che il caso da me considerato è un caso particolare, un caso il quale si presenta in certe condizioni speciali, ossia allorchando l'acqua deve passare prima sulla forza motrice e poi irrigare fondi che sono inferiori alla forza motrice medesima, e che lo stesso non ha più luogo quando avviene che l'acqua deve irrigare fondi superiori al salto.

In questo secondo stato di cose non è naturalmente permessa che un'irrigazione temporanea col distogliere l'acqua dalla motrice, e ammetto benissimo che possa stare il secondo paragrafo dell'arti-